Consulenti
dr.ssa Giulia Battig
dr. Nicola Cicchitti
dr. Michele D'Agnolo

Trieste, 2 gennaio 2019

CIRCOLARE N. 1/2019

Oggetto: fatturazione elettronica

Gentile Cliente,
facciamo seguito alla nostra circolare 5/2018 sulla fatturazione elettronica obbligatoria, per comunicare alcune modifiche apportate alla normativa, e per sintetizzare alcuni dei chiarimenti forniti nel frattempo dall'Agenzia delle Entrate:

- Tempi di emissione: attualmente la fattura deve essere emessa entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione dell'operazione. Per i primi sei mesi del 2019 per i contribuenti trimestrali, e per i primi nove mesi del 2019 per i contribuenti mensili, non vi saranno sanzioni se la fattura verrà emessa entro il giorno 15 del mese successivo, e se l'iva in essa indicata concorrerà alla liquidazione del mese precedente. A partire dal 01.07.2019 la fattura potrà essere emessa entro il decimo giorno successivo alla data di effettuazione. Se la fattura sarà emessa in un giorno successivo alla data di effettuazione, dovrà indicare espressamente la data di effettuazione. Nulla cambia per quanto riguarda le fatture differite, che possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo cumulando tutte le operazioni del mese nei confronti di uno stesso cliente, e facendo confluire l'iva nella liquidazione del mese precedente.
- Bollo sulla fattura: le fatture sulle quali deve essere apposto il bollo dovranno indicare la dicitura "bollo assolto ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014". Non dovrà essere applicata alcuna marca da bollo. L'importo totale dei bolli dovuti nell'anno dovrà essere pagato mediante modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- Operazioni fuori campo: non è obbligatorio emettere in formato elettronico le fatture per operazioni fuori campo, ma è possibile farlo facoltativamente.
- Reverse charge: non è obbligatorio emettere in formato elettronico le autofatture per reverse charge interno o estero, ma è possibile farlo facoltativamente. Se lo si fa per il reverse charge estero, indicando il codice destinatario XXXXXXX, si evita la comunicazione mensile "Esterometro" sul lato attivo. Anche le operazioni in cui viene emessa una bolletta doganale sono escluse dall'Esterometro.
- Fatture emesse nei confronti dei soggetti privi di partita IVA: devono essere emesse in formato elettronico e nel campo "codice destinatario" vanno indicati sette zeri. Una copia

deve essere consegnata al cliente in formato cartaceo o via e-mail, a meno che questi non vi rinunci. In tal caso il cliente potrà trovare la fattura nella propria area riservata della piattaforma di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI).

- Fatture non recapitabili: se per cause tecniche il recapito della fattura elettronica non è possibile, lo SDI lo comunica al fornitore, e rende disponibile la fattura al cliente nella sua area riservata. Il fornitore ha l'obbligo di avvisare il cliente del mancato recapito.
- Fatture scartate: le fatture elettroniche scartate dallo SDI si considerano non emesse. La fattura consegnata in cartaceo o via e-mail non ha alcun valore fiscale, tranne che per i clienti privi di partita IVA.
- Esenzione 2019 Sistema Tessera Sanitaria: per il solo 2019 non è necessario emettere in formato elettronico le fatture che vengono inviate al Sistema Tessera Sanitaria.
- Esenzione Associazioni Sportive Dilettantistiche: sono esonerate dall'obbligo si emissione delle fatture elettroniche le ASD in regime agevolato ex L. 398/1991 se nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito dalle attività commerciali proventi non superiori a 65.000 €.
- Esenzione regimi di vantaggio e forfettario: i soggetti aderenti a questi regimi sono esonerati dall'emissione delle fatture elettroniche, anche se ne riceveranno. Non hanno obbligo di conservazione elettronica, a meno che non comunichino ai fornitori un indirizzo PEC o un codice identificativo.
- Detrazione: l'iva può essere detratta solo dopo che la fattura passiva è esigibile ed è stata ricevuta, e purché sia registrata entro il giorno 15 del mese successivo, confluendo nella liquidazione del mese precedente. Questa regola non vale a cavallo d'anno, per cui le fatture relative al mese di dicembre ricevute e registrate entro il 15 del mese di gennaio potranno essere detratte solo in gennaio. Non è più necessario numerare progressivamente le fatture passive, in quanto la sequenza cronologica di ricezione viene già attribuita dallo SDI.
- Sanzioni: per l'errata fatturazione le sanzioni vanno dal 90 al 180% dell'imposta. Se la liquidazione dell'iva è stata fatta comunque correttamente, la sanzione va da 250 a 2.000 €. Se la fattura é senza iva, ad esempio perché non imponibile, la sanzione va al 5 al 10% del corrispettivo. Se non si riceve una fattura corretta, è necessario autofatturare l'operazione entro 4 mesi più 30 giorni successivi al momento di esigibilità.

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento,
Cordiali saluti

SAED SERVIZI SRL STP
dr.ssa Giulia Battig